-7864/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/12/2012

ORDINANZA N. 22451

REGISTRO GENERALE N. 30010/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	ALDO GRASSI	- Presidente -
Dott.	PIETRO DUBOLINO	- Consigliere -
Dott.	PIERO SAVANI	- Consigliere -
Dott.	STEFANO PALLA	- Rel. Consigliere -
Dott.	GIUSEPPE DE MARZO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) BUIA GIOVANNI N. IL 06/01/1966

avverso la sentenza n. 1633/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/03/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Buia Giovanni ricorre avverso l'ordinanza 20.3.12 della Corte di appello di Milano che ha dichiarato l'inammissibilità, per genericità, dell'appello proposto avverso la sentenza 2.10.06 del locale tribunale con la quale il prevenuto è stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed €120,00 di multa per il reato di falso ascrittogli.

Deduce il ricorrente violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per non avere la Corte milanese considerato che l'impugnazione presentava valide motivazioni in fatto ed in diritto, sufficienti a consentire una rivalutazione del fatto-reato, reputando sbrigativamente l'appello come slegato dalla motivazione addotta dal primo giudice che illogicamente, sulla base della sola valutazione degli operanti intervenuti, aveva concluso per la falsità dei biglietti di cui l'imputato era in possesso, senza disporre una perizia che escludesse la grossolanità del falso.

Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo della doglianza già prospettata con l'atto di appello, è manifestamente infondato, atteso che i giudici territoriali hanno ricondotto, con motivazione congrua e non certo illogica, il giudizio di inammissibilità del gravame alla sostanziale aspecifità dello stesso, ribadita anche con la presente impugnazione con la quale si sostiene la mera possibilità che il falso in questione possa ritenersi 'grossolano', non venendo ancorata tale considerazione ad alcun concreto elemento offerto alla valutazione dei giudici di merito e dagli stessi non considerato, per cui non può che discenderne l'inammissibilità anche del presente gravame.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 20 dicembre 2012

IL CONSIGLIERE estensore

Stefano Roma

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
18 FEB 2013
Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo

IL PRESIDENTE